

# IL COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO (Provincia di Savona)

# BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI ABITATIVE ANNO 2020 (DGR 830 del 5 agosto 2020)

Il presente bando stabilisce i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Fondo sociale affitti), secondo le indicazioni contenute nella DGR n. 830 del 5 agosto 2020, recante "Riparto del Fondo sostegno alla locazione 2020", al fine di ridurre il disagio abitativo ulteriormente incrementato a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19.

# ARTICOLO 1 REQUISITI GENERALI E SOGGETTIVI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO

- 1. Possono beneficiare dei contributi suddetti i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo prima casa regolarmente registrato e non stipulato tra parenti o affini entro il 2° grado.
- 2. Il contratto d'affitto deve essere intestato al richiedente o ad un componente maggiorenne convivente con il nucleo familiare, riferirsi ad alloggi siti nel Comune di Borghetto Santo Spirito, in locazione sul mercato privato e occupati, a titolo di residenza (esclusiva o principale). Sono ammessi i contratti per i quali è pendente lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l'indennità di occupazione.
- 3. Non sono ammesse richieste di contributo relativamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati secondo la normativa regionale.
- 4. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione, regolarmente registrato e in regola con le registrazioni annuali, al netto degli oneri accessori, salvo successivi ed eventuali adeguamenti intervenuti.

In alternativa alle registrazioni annuali del contratto il proprietario deve aver aderito alla disciplina della cedolare secca e in tal caso deve essere prodotta copia della relativa dichiarazione, se la stessa non risulta già inserita tra le clausole contrattuali.

Per oneri accessori si intendono quello indicati all'art. 9 della Legge 392/78 ossia spese condominiali, nonché quelle per le utenze – energia elettrica, gas, acqua, fognatura, ecc...

- 5. Non sono ammesse richieste di contributo relativamente a canoni il cui importo contrattuale risulti superiore a € 7.800,00=
- 6. Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) residenza anagrafica nel Comune di Borghetto Santo Spirito e nell'immobile per il quale si richiede il contributo:
- b) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- c) cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione e risieda alla data di pubblicazione del presente bando da almeno 10 anni sul territorio italiano o da almeno 5 anni nella Regione Liguria, secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 13 della legge 6 agosto 2008 n. 133;
- d) titolarità di un contratto di locazione relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo primario non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 o con superficie netta interna superiore ai 110 mq, estendibile fino a 120 mq per i nuclei familiari con più di cinque componenti;
- e) titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, corrispondente alla propria residenza anagrafica, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di Registro o assoggettato all'applicazione della "cedola secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 23 del 14/3/2011;
- f) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell'ambito del territorio provinciale, nazionale e/o estero, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n.2 di cui alla DGR n. 613 del 25/7/2018 (nuovi indirizzi e criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed individuazione degli ambiti ottimali di utenza);
- g) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio sia inutilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;
- h) effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare nell'anno 2019 dell'onere relativo al canone di locazione risultante da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario, datata e sottoscritta dallo stesso);

Le disposizioni di cui alle precedenti lettere f) e g) non si applicano quando il richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna fattispecie:

- alloggio accatastato come inagibile oppure sul quale sia pendente un provvedimento del Sindaco o di altra autorità giudiziaria che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
- alloggio di proprietà, o quota dello stesso, assegnato in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente o parte dell'unione civile, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- nuda proprietà di alloggio il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado.
- h) valore dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente)/ISEE CORRENTE del nucleo familiare, non superiore a € 16.700,00=;

- i) canone annuo di locazione, come contrattualmente stabilito, non superiore a € 7.800,00=;
- l) non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

I requisiti suddetti, che devono essere posseduti alla data di emanazione del presente bando, sono dichiarati dall'interessato nella domanda di assegnazione del contributo, redatta sull'apposito modello allegato sub A) al presente Bando, ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Non possono beneficiare dei contributi, i conduttori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, così come individuati dall'art. 2 della Legge Regionale 29/06/2004 n. 10, nonché di alloggi realizzati con fondi di edilizia sovvenzionata destinati alla locazione permanente ai sensi del D.M. 5 agosto 1994.

# ARTICOLO 2 DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo teorico erogabile a ciascun richiedente, nei limiti delle risorse disponibili, è pari al 40% del canone di locazione annuale, rapportato al numero di mesi sostenuti, arrotondato all'unità superiore.

Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a €500,00= pertanto non si darà luogo alla liquidazione in caso il contributo teorico risulti inferiore a tale cifra.

Il contributo teorico massimo riconoscibile è pari a € 3.120,00=.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 16 comma 1 bis del DPR 22/12/1986 n.917 (Testo unico delle imposte sui redditi), il contributo teorico viene ridotto dell'importo detratto ai fini fiscali anche in frazioni di anno.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato di contributi concessi dai Servizi Sociali per il pagamento dell'affitto, il contributo teorico viene ridotto dell'importo erogato annualmente.

Nel caso di decesso del conduttore di alloggio ammesso nella graduatoria, il contributo potrà essere devoluto ai soli eredi che fanno parte (all'atto della presentazione della domanda) del nucleo familiare del de cuius richiedente e che continuino a condurre l'alloggio. In tutti gli altri casi il contributo spettante verrà annullato ed inserito nuovamente nel fondo per essere ridistribuito proporzionalmente tra gli altri aventi diritto.

#### ARTICOLO 3 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ED ISTRUTTORIA

La domanda, redatta sull'apposito modello allegato al presente Bando, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente, dovrà essere inoltrata, <u>dal 05 novembre 2020 ed entro le ore 12.00 del 07</u> dicembre 2020 a pena di inammissibilità, tramite consegna:

a) a mano, all'Ufficio Protocollo di Piazza Italia;

oppure

- b) tramite raccomandata da indirizzare a COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO, UFF. SERVIZI SOCIALI, PIAZZA ITALIA N.1 17052 BORGHETTO SANTO SPIRITO (SV); oppure
- c) mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: <u>comuneborghettoss@postecert.it</u> entro e non oltre il termine previsto dal bando.

Il Comune di Borghetto Santo Spirito non si assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione, ritardo o disguidi di comunicazione dovuti ad inesatte indicazioni del recapito da parte dei richiedenti, né eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

I modelli per la presentazione della domanda sono scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Borghetto Santo Spirito <u>www.comune.borghettosantospirito.sv.it</u> oppure ritirabili presso la sede comunale di Palazzo Elena Pietracaprina in Piazza Libertà.

Gli operatori dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Borghetto Santo Spirito, saranno a disposizione telefonicamente al numero 0182 940924 per informazioni e per assistenza alla compilazione, nelle giornate di LUNEDI'- MERCOLEDI' e VENERDI' dalle ore 10,00 alle ore 12,30.

Saranno escluse d'ufficio le domande non ammissibili per carenza di requisiti, non regolari, incomplete, prive degli allegati richiesti, contradditorie, non firmate, presentate oltre la scadenza del termine ovvero redatte con modalità difformi da quelle indicate nel presente Bando.

Alla domanda suddetta dovrà essere allegato:

- Copia del documento d'identità in corso di validità;
- Copia del titolo di soggiorno per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea e autocertificazione residenza come da modello b) in allegato a presente Bando, attestante la propria residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale o da almeno 5 anni nella Regione Liguria ai sensi dell'art.11 comma 13 legge 06/08/08, n° 133;
- Modello C "Monitoraggio della condizione abitativa, debitamente compilato;
- Attestazione ISEE del nucleo familiare e/o ISEE corrente;
- Fotocopia del Contratto di Locazione riportante gli estremi di registrazione presso Agenzia delle Entrate;
- Copia del versamento dell'imposta di registrazione annuale o adesione alla cedolare secca;
- Copia eventuale comunicazione attestante l'aggiornamento del canone di locazione secondo l'indice ISTAT o altra documentazione atta a dimostrare l'importo effettivo del canone applicato;
- Eventuale copia della dichiarazione dei redditi 2019 con particolare riferimento alla fruizione delle detrazioni d'imposta prevista dall'art. 16 comma 1 bis del DPR 22712/1986 n° 917 (Testo unico delle imposte sui redditi);
- ricevute pagamento canoni di locazione anno 2019, al netto degli oneri accessori, sotto forma di regolari ricevute, bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario (sottoscritte e datate dallo stesso);

# ARTICOLO 4 VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI DEI RICHIEDENTI, CONTROLLI, E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA.

Successivamente alla scadenza del bando, l'Ufficio Servizi Sociali provvederà a verificare la regolarità delle domande pervenute, le corrispondenze anagrafiche dichiarate e alla formazione della graduatoria degli aventi diritto. I soggetti in possesso dei requisiti saranno inseriti in graduatoria, sulla base della percentuale di incidenza canone/valore ISEE in ordine decrescente. L'elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito del Comune di Borghetto S. Spirito con le modalità in uso e per un periodo di giorni 15. Ai sensi della Legge 241/90 il Comune di Borghetto S. Spirito NON INVIERA' comunicazioni personali all'indirizzo di residenza dei singoli interessati, circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria. La graduatoria degli ammessi e l'elenco degli esclusi saranno pubblicati in forma anonima secondo la vigente normativa sulla privacy, riportando esclusivamente il numero di protocollo della domanda. Le comunicazioni agli interessati (ammissione, liquidazione ecc..) si considerano pertanto soddisfatte mediante pubblicazione all'Albo pretorio e/o sul sito web del Comune. Avverso la graduatoria gli interessati possono far pervenire all'Ufficio Servizi Sociali reclamo scritto non oltre i 10 giorni dalla pubblicazione della suddetta graduatoria. Sui ricorsi presentati l'Ufficio Servizi Sociali deciderà, con decisione inappellabile nei successivi 5 giorni. Il Comune effettuerà controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai richiedenti avvalendosi delle informazioni in proprio possesso nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione (Es. Agenzia delle Entrate) e richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza, secondo le disposizioni dell'art. 11, comma 6 del D.P.C.M. n. 159/2013 e degli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 il Comune è tenuto a recuperare il contributo indebitamente ottenuto, ferme restando le responsabilità penali ai sensi dell'art. 76 del medesimo decreto.

## ARTICOLO 5 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI

Il Comune determina la misura dei contributi concedibili nel rispetto dei massimali e dei criteri fissati dal presente Bando. La liquidazione del contributo avverrà ai sensi dell'art. 12 del D.L. n. 201/2011. Il beneficiario dovrà pertanto comunicare il proprio codice IBAN del conto corrente bancario o postale ovvero di carte prepagate o quello di soggetto maggiorenne facente parte del nucleo familiare originario, per il quale permane il requisito della residenza con il firmatario.

Nel caso i fondi messi a disposizione non fossero sufficienti a soddisfare tutto il fabbisogno, si procederà alla ripartizione delle risorse disponibili tra i vari beneficiari, assegnando un contributo proporzionalmente ridotto, fatta salva l'eventuale integrazione delle risorse con fondi comunali.

### ARTICOLO 6 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

I richiedenti in possesso dei requisiti di cui al punto 1 verranno ammessi al beneficio fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sulla base di una graduatoria definita dai sottoindicati criteri

preferenziali relativi alla valutazione della condizione di disagio o vulnerabilità del nucleo familiare, in considerazione dei seguenti elementi anche riconducibili alla crisi sanitaria COVID-19:

- 1) Caratteristiche del nucleo familiare:
- numero dei componenti del nucleo familiare;
- nucleo mono-genitoriale.
- 2) Presenza di persone con invalidità >75% all'interno del nucleo familiare;
- 3) Valore ISEE;
- 4) Canone annuale di locazione.

I punteggi assegnati per la composizione della graduatoria sono i seguenti:

	CRITERIO	PUNTI	
1	Caratteristiche del nucleo familiare		
		N. componenti del nucleo familiare uguale a 1	1
		N. componenti del nucleo familiare compreso tra 2 e 4	2
		N. componenti del nucleo familiare > 4  Nucleo mono-genitoriale (un genitore con figlio/i a carico)	3
2	Numero di persone con invalidità >75% all'interno del nucleo familiare		
		Numero 1	1
		Numero > 1	2
3	Valore ISEE		
		Da 0 a € 5.000,00	10
		Da € 5.001,00 a € 8.000,00	8
		Da € 8.001,00 a € 12.000,00	6
		Da € 12.001,00 a € 16.700,00	4
4	Canone annuale di locazione		
		Oltre € 6.201,00	6
		Da € 5.001,00 a € 6.200,00	4
		Da € 3.001,00 a € 5.000,00	2
		Fino a € 3.000,00	1

Il richiedente che totalizza meno di 8 punti viene escluso dal riparto dell'assegnazione del contributo.

#### ARTICOLO 7 MONITORAGGIO CONDIZIONE ABITATIVA

Il Comune trasmetterà alla regione Liguria le informazioni relative al monitoraggio della condizione abitativa secondo quanto dalla stessa previsto.

### ARTICOLO 8 INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL REG. UE N. 679/2016

Il Comune di Borghetto Santo Spirito, in qualità di Titolare del trattamento di dati personali, informa che, nel rispetto dei principi e ai fini delle tutele previste dal Regolamento UE n. 679/2016 i dati personali saranno utilizzati per le sole finalità di cui alla presente procedura di assegnazione di contributi una tantum a sostegno delle spese connesse al canone di locazione.

Secondo la norma suindicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

In ogni momento, si potranno esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 679/2016.

#### ALLEGATI:

- Modulo di domanda modello A)
- Modulo di autocertificazione residenza per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea modello B)
- Modulo monitoraggio condizione abitativa modello C)

Borghetto Santo Spirito, lì 04/11/2020

Il Responsabile Servizi al Cittadino Dott, ssa Barbara Faccini